

**Roma, 19 marzo 2009**  
**Prot. 136**

**CIRCOLARE N. 29 / 2009**  
**AGLI ENTI ASSOCIATI**

**GV/**

**FISCO**  
→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI  
→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

## **OGGETTO**

**Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Conversione in Legge con Modificazioni del Decreto Legge 28 novembre 2008, n. 185 - art. 18 comma 4 sexies (incentivi alla progettazione)**

In sede di conversione del Decreto Legge 28 novembre 2008, n.185 (Decreto anticrisi), il Parlamento ha aggiunto all'art.18 della Legge 2/2009 il comma 4 sexies che ha modificato la misura e la destinazione degli incentivi alla progettazione interna di cui all'art.92, comma 5 – del D.Lgs. 163/2006.

In particolare è rimasto destinato alle precedenti finalità lo 0,5%, mentre il restante 1,5% va versato in apposito capitolo di entrata del Bilancio dello Stato per le destinazioni previste al comma 17 dell'art.61 della Legge 133/2008. Ma il citato comma 17 nell'individuare l'ambito di operatività delle misure di contenimento della spesa pubblica contemplata dall'art.61 precisa che *“Le somme provenienti dalla riduzione di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria in apposito capitolo dell'Entrata del Bilancio dello Stato”*.

Subito però precisa che *“La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle Province Autonome di Trento e Bolzano, del Servizio Sanitario Nazionale”*.

Ora i nostri Enti, siano I.A.C.P. o Aziende per l'Edilizia Residenziale Pubblica, sono, a seguito del trasferimento dallo Stato alle Regioni della funzione inerente le politiche abitative e l'edilizia residenziale pubblica, enti strumentali delle Regioni e delle Province Autonome.

E in merito all'applicazione delle misure di contenimento della spesa previste dall'art.61 della L. 133/2008 l'Associazione ha rilevato che questa non erano applicabili agli enti di E.R.P., ancorché invece potessero incidere le società di proprietà degli enti comunali (Circolare 112/2008).

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONFSERVIZI

Per tali considerazioni si ritiene che la norma del comma 4 sexies non è applicabile *"tout court"* ai nostri Enti in virtù di una lettura della norma stessa in linea con la ripartizione delle competenze e con la finalità della valorizzazione delle "professionalità" interne alle amministrazioni affermate al comma 2 del medesimo art.61.

Va poi ricordato che sull'argomento è intervenuta la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.36 del 23.12.2008 che sostiene una applicazione generalizzata del prelievo e non solo, si introduce un regime retroattivo alla norma ritenendo che la riduzione dell'incentivo - ex art.92 del D.Lgs. 163/2006 - vada applicata anche all'attività progettuale già espletata ma non remunerata al 1° gennaio 2009!

Riteniamo che la Circolare ecceda perché introduce un regime retroattivo non contemplato nell'art.61 – comma 8 – della L. 133/2008, in merito la Corte dei Conti ha dichiarato la *"illegittimità"* della Circolare nella parte in cui si sostituisce ad una Legge dello Stato, assumendo un contenuto parificato a quello delle norme di livello primario.

Ciò premesso è convinzione di questa Associazione che la predetta riduzione degli incentivi interni alla progettazione non possa applicarsi agli Enti a controllo regionale o delle province autonome, quali sono gli I.A.C.P. e le Aziende per l'Edilizia Residenziale Pubblica.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Venanzio Gizzi

